

Clivo Monte del Gallo 48 - 00165 Roma tel. 06 634651-2-3-4

# **REGOLAMENTO**

# Capo III\* Soci

#### Modalità di adesione

Nel caso una Sezione Aimc non sia presente nel territorio di residenza o di esercizio della professione dell'aspirante socio, questi presenta domanda di adesione, di norma, al Consiglio Provinciale territorialmente competente, il quale decide in merito secondo le modalità previste all'art. 10 commi 1 e 2 (Consiglio di Sezione) e stabilisce la Sezione a cui iscrivere il socio. Eventuale ricorso avverso il non accoglimento dell'adesione va presentato al Consiglio Regionale.

# Capo IV Parte prima - Dimensione sezionale

#### Assemblea di sezione

Modalità di convocazione e di svolgimento

L'assemblea di sezione è convocata, per iscritto (lettera, fax, e-mail), ordinariamente con un preavviso di almeno 10 giorni. In concomitanza con il rinnovo degli Organismi Statutari con un preavviso di 20 giorni.

La convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'ora di inizio dei lavori e la sede, stabiliti dal Consiglio di sezione.

In prima convocazione l'assemblea è valida a maggioranza dei soci aventi diritto, che hanno rinnovato l'adesione e versato la quota associativa per l'anno in corso. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

I verbali delle sedute, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea, sono raccolti ordinatamente. In concomitanza con il rinnovo degli Organismi Statutari, il verbale è redatto su appositi moduli forniti dalla Segreteria nazionale.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza (metà più uno dei presenti), con votazione palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Qualora si tratti di delibere riguardanti persone, si procede con votazione a scrutinio segreto.

#### Modalità di elezione

Il Consiglio di sezione, la cui composizione numerica è determinata dal Consiglio provinciale (art. 18, comma 3 dello Statuto), è eletto dall'Assemblea sezionale con voto diretto e segreto sulla base di

<sup>\*</sup>Modificato durante il XX Congresso nazionale svoltosi a Roma dal 3 al 5 gennaio 2014

una lista unificata che deve contenere un numero di candidati superiore a quello dei membri da eleggere. Possono essere espresse preferenze fino ai 2/3 dei membri da eleggere.

L'assemblea di sezione elegge, inoltre, il socio o i soci che, insieme ai Presidenti di sezione, andranno a comporre il Consiglio provinciale, con procedure analoghe a quelle sopradescritte.

Il numero dei soci da eleggere nel Consiglio provinciale è stabilito dal Consiglio regionale.

L'assemblea procede all'elezione dei delegati al Congresso regionale con le medesime modalità seguite per l'elezione dei componenti il Consiglio provinciale. Si elegge un membro ogni 15 soci o frazione uguale o superiore a 8, in regola con l'adesione.

Per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale, ogni Assemblea di sezione elegge un solo delegato, che porta al Congresso il numero di voti pari alla media quadriennale dei soci regolarmente iscritti.

L'elezione del delegato avviene con voto diretto e segreto sulla base di lista unificata che deve contenere un numero di candidati superiore ad uno.

Per eventuali modifiche statutarie il delegato al Congresso nazionale rappresenta un voto.

#### Consiglio di sezione

Il Consiglio di sezione, per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 16, è convocato dal Presidente ordinariamente almeno ogni tre mesi e, in seduta straordinaria, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

La convocazione, disposta per iscritto (lettera, fax, e-mail) con preavviso di almeno 10 giorni, deve contenere: l'ordine del giorno, l'ora di inizio dei lavori e la sede.

La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

I verbali delle sedute, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente del Consiglio, sono raccolti ordinatamente.

Le decisioni sono assunte a maggioranza con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora si tratti di delibere riguardanti persone si procede con votazione a scrutinio segreto.

In caso di dimissioni di un consigliere, questi viene sostituito tramite surroga con il primo dei non eletti. In caso di dimissioni del Presidente, questi viene sostituito dal Vicepresidente in attesa di nuove elezioni.

Il Consiglio di sezione, dopo l'elezione del Presidente, può cooptare fino a tre membri per assicurare rappresentanza ed efficacia associative. Vengono invitati al Consiglio sezionale il/i socio/i eletti nel Consiglio provinciale.

#### Parte II - Dimensione provinciale

#### Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale, per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 18, è convocato dal Presidente ordinariamente almeno ogni tre mesi e, in seduta straordinaria, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

La convocazione, disposta per iscritto (lettera, fax, e- mail) con preavviso di almeno 10 giorni, deve contenere: l'ordine del giorno, l'ora di inizio dei lavori e la sede.

La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

I verbali delle sedute, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente del Consiglio, sono raccolti ordinatamente. Le decisioni sono assunte a maggioranza con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora si tratti di delibere riguardanti persone si procede con votazione a scrutinio segreto.

Decadono dalla carica i componenti eletti del Consiglio provinciale che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni. La decadenza è pronunciata dal Consiglio provinciale. Il consigliere decaduto o dimissionario viene sostituito tramite surroga con il primo dei non

eletti. In caso di dimissioni del Presidente, questi viene sostituito dal Vicepresidente in attesa di nuove elezioni.

Il Consiglio provinciale determina di quanti membri è composto il gruppo di cui all'art. 18, comma 2; decide la costituzione di gruppi territoriali, nel caso di più domande di adesione da parte di soci appartenenti allo stesso contesto territoriale dove non esiste sezione Aimc (art. 14, comma 5 – art. 18, comma 3); decide sulla base di criteri oggettivi e dichiarati il mantenimento delle Sezioni che non raggiungono il numero minimo 15 di soci; decide in merito alla richiesta di adesione all'Associazione dove non esiste sezione ai sensi del Capo III, "Soci" del presente Regolamento; stabilisce i criteri per la convocazione e lo svolgimento della Conferenza di servizio (art. 18, comma 4).

Il Consiglio provinciale, dopo l'elezione del Presidente, può cooptare fino a tre membri per assicurare rappresentanza ed efficacia associative.

Vengono invitati al Consiglio provinciale i soci eletti nel Consiglio regionale.

#### Parte III - Dimensione regionale

#### Consiglio regionale

Il Consiglio regionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 20, è convocato dal Presidente ordinariamente almeno ogni quattro mesi e, in seduta straordinaria, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

La convocazione, disposta per iscritto (lettera, fax, e-mail) con preavviso di almeno 10 giorni, deve contenere: l'ordine del giorno, l'ora di inizio dei lavori e la sede.

La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

I verbali delle sedute, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente del Consiglio, sono raccolti ordinatamente.

Le decisioni sono assunte a maggioranza con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora si tratti di delibere riguardanti persone si procede con votazione a scrutinio segreto.

Decadono dalla carica i componenti eletti del Consiglio regionale che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni. La decadenza è pronunciata dal Consiglio regionale.

Il consigliere decaduto o dimissionario viene sostituito tramite surroga con il primo dei non eletti. In caso di dimissioni del Presidente, questi viene sostituito dal Vicepresidente in attesa di nuove elezioni.

Il Consiglio stabilisce le modalità di composizione del gruppo di soci di cui il Presidente si avvale per operare, nonché i criteri per la convocazione e lo svolgimento della Conferenza di servizio (art. 20, comma 4).

Il Consiglio regionale, dopo l'elezione del Presidente, può cooptare fino a tre membri per assicurare rappresentanza ed efficacia associative.

Vengono invitati al Consiglio regionale i soci eletti nel Consiglio nazionale.

- Il Consiglio regionale, oltre ai compiti previsti dall'art. 20 dello Statuto:
- definisce, valutata la situazione di ogni provincia, il numero di membri che ogni Assemblea di sezione elegge per la composizione del Consiglio provinciale;
- si fa carico, sulla base dei compiti previsti dall'art. 20, comma 3, del superamento delle situazioni in cui nel territorio di una provincia sia presente una sola sezione, situazioni non coerenti con lo spirito dello Statuto;
- stabilisce, in caso di Provincia monosezionale, l'opportunità o meno di costituire sia il Consiglio di Sezione, sia il Consiglio provinciale.

Visto lo Statuto speciale delle province di Trento e Bolzano, il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige è formato dalla unificazione dei due Consigli provinciali. Per la Valle d'Aosta le dimensioni regionale e provinciale coincidono.

#### Congresso regionale

La convocazione per iscritto del Congresso regionale deve essere inviata agli aventi diritto in base all'art. 21, comma 3 dello Statuto, almeno 20 giorni prima della data prevista.

Il Congresso regionale stabilisce il numero dei membri da eleggere che, insieme con i Presidenti provinciali, andranno a comporre il Consiglio regionale.

L'elezione avviene con voto diretto e segreto sulla base di una lista unificata che deve contenere un numero di candidati superiore al numero dei membri da eleggere. Si possono esprimere preferenze fino ai due terzi dei membri da eleggere.

Delle operazioni di voto per l'elezione del Consiglio regionale viene redatto verbale su appositi moduli forniti dalla Segreteria nazionale.

#### Parte IV - Dimensione nazionale

#### Congresso nazionale

Il Congresso nazionale si svolge a norma di Statuto (art. 24) e secondo apposito Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

## Consiglio nazionale\*

Il Consiglio nazionale è formato da ventisette membri eletti dal Congresso nazionale tenendo presente sia il criterio della rappresentanza professionale sia quello della rappresentanza territoriale.

Fanno parte a pieno titolo del Consiglio, oltre ai Consiglieri eletti, i presidenti regionali

In rapporto alla qualifica professionale dei soci, esso si compone di: 18 docenti, 8 dirigenti scolastici, 1 dirigente tecnico.

L'elezione avviene sulla base di liste di candidati sottoscritte da almeno 1/5 dei delegati presenti al Congresso e unificate in una lista per ciascuna delle tre qualifiche professionali. Ogni lista unificata deve contenere un numero di candidati superiore a quello dei membri da eleggere. Ai fini della composizione delle liste, i soci pensionati vengono considerati appartenenti all'ultima categoria professionale nella quale hanno prestato servizio; questo criterio viene applicato anche ai soci che sono passati ad altre amministrazioni.

Ogni delegato esprime il proprio voto per ciascuna delle tre liste e può esprimere per ciascuna lista un numero di preferenze per un massimo di 12 per la lista dei docenti; 5 per la lista dei dirigenti scolastici; 1 per la lista dei dirigenti tecnici.

Risultano eletti i 18 docenti, gli 8 dirigenti scolastici e il dirigente tecnico che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio, presieduto dal membro più anziano per età, elegge il Presidente nazionale tra i Consiglieri eletti.

Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio nazionale può cooptare fino a quattro soci per garantire rappresentanza o efficacia associative.

Il cambiamento di qualifica professionale di un membro del Consiglio nel periodo di validità del Consiglio stesso è ininfluente ai fini della composizione dell'organismo.

<sup>\*</sup>Modificato durante il XX Congresso nazionale svoltosi a Roma dal 3 al 5 gennaio 2014

Decadono dalla carica i consiglieri eletti nel Consiglio nazionale che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni. La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio nazionale.

Il consigliere decaduto o dimissionario viene sostituito tramite surroga con il primo dei non eletti.

#### Organismo nazionale di garanzia

L'elezione dei cinque componenti dell'Organismo di garanzia (art. 39, comma 3) avviene sulla base di liste di candidati sottoscritte da almeno 1/5 dei delegati presenti al Congresso e unificate in una lista che deve contenere un numero di candidati superiore a quello dei membri da eleggere.

Ogni delegato al Congresso può esprimere fino a 4 preferenze.

## Collegio nazionale dei Sindaci revisori

L'elezione dei tre membri effettivi (art. 40, comma 5) avviene sulla base di liste di candidati sottoscritte da almeno 1/5 dei delegati presenti al Congresso e unificate in una lista che deve contenere un numero di candidati superiore a quello dei membri da eleggere.

Ogni delegato al Congresso può esprimere fino a 2 preferenze.

Risultano eletti quali membri effettivi i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Analogamente si procede per l'elezione dei due membri supplenti. Ogni delegato può esprimere una sola preferenza.

Il Collegio nazionale dei Sindaci revisori è organo perfetto, pertanto il membro effettivo assente o impedito è sostituito dal membro supplente avente diritto. In caso di decadenza di un membro effettivo o di un membro supplente, si procede alla surroga con il primo dei non eletti nella relativa lista.

### Attribuzioni del Presidente, del segretario e dell'amministratore

Per ogni dimensione associativa (sezionale, provinciale, regionale, nazionale):

- il Presidente rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione;
- il segretario cura il funzionamento dell'Associazione, con particolare attenzione allo sviluppo delle adesioni; redige i verbali delle sedute del Consiglio; è responsabile della tenuta degli atti e dell'archivio; cura la corrispondenza;
- l'amministratore svolge i compiti previsti dal comma 2 punto b dello Statuto, nell'ottica di sviluppo e investimento;
- il Segretario e l'Amministratore, oltre a svolgere il compito di specifica attribuzione, condividono con il Presidente e, laddove istituzionalizzato con l'Ufficio di Presidenza, la responsabilità per la costruzione e la cura del benessere associativo nella dimensione di appartenenza e nelle relazioni con le altre dimensioni.